# SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 2073

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IOVENE, BARATELLA, BEDIN, BETTONI BRANDANI, BOCO, CHIUSOLI, CORTIANA, COSSIGA, COVIELLO, DENTAMARO, DONATI, FALOMI, FORCIERI, FORMISANO, GARRAFFA, LIGUORI, MAGNALBÒ, MARITATI, MODICA, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MUZIO, PEDRINI, PETERLINI, RIPAMONTI, SCALERA, SODANO Tommaso, TOIA, TUNIS, ULIVI, VIVIANI e ZANCAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2003

Norme per il diritto di accesso ai servizi e alle risorse info-telematiche pubbliche e di pubblica utilità da parte dei disabili e per favorire la loro integrazione attraverso le nuove tecnologie

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Onorevoli Senatori. - Il 2003 è stato dichiarato, dall'Unione europea, anno europeo delle persone disabili. In Italia, secondo i dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le persone con disabilità sono 2.800.000 e il numero sale a 4.400.000, pari all'8,5 per cento della popolazione con più di sei anni, considerando i cittadini con difficoltà a svolgere almeno un'attività della vita quotidiana. Sono 2.364.000 le famiglie con un componente disabile, di cui solo 291.000 ricorrono a servizi di assistenza. La stragrande maggioranza dei disabili, 2.600.000, il 5 per cento della popolazione, non è autonoma nello svolgere almeno un'attività quotidiana e vive in famiglia: le donne sono più numerose degli uomini (1.700.000 contro 900.000). I disabili in età lavorativa (15-64 anni) sono 555.000, di cui il 17,4 per cento risulta occupato e il 98 per cento di chi non lavora dichiara che se ci fossero condizioni adeguate vorrebbe svolgere un'attività.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sulla disabilità e all'articolo 26 riconosce espressamente i diritti dei cittadini diversamente abili e la necessità di garantire la loro autonomia, la loro integrazione sociale e professionale, nonché la loro partecipazione alla vita della comunità.

L'accesso alle informazioni e alle telecomunicazioni continua a rappresentare una sfida per 37 milioni di cittadini dell'Unione europea diversamente abili. Infatti, i cittadini diversamente abili costituiscono una delle categorie più sfavorite dalla nostra società e per essi gli ostacoli ambientali costituiscono un impedimento a partecipare alla vita sociale maggiore dei limiti funzionali.

La mancanza di accessibilità alle informazioni e la difficoltà di utilizzazione dei mezzi di comunicazione è una delle caratteristiche principali del cosiddetto digital divide – esclusione digitale – derivante dall'esistenza delle barriere all'accesso della tecnologia dell'informazione. L'accesso all'informazione si configura come un diritto fondamentale nel momento in cui un numero sempre più elevato di dati e di contenuti è raggiungibile per via elettronica e il rischio di esclusione per quanti non hanno accesso a tali informazioni diventa molto concreto.

A livello europeo, l'approccio inteso a garantire l'accessibilità delle informazioni su Internet è contenuto nel piano d'azione della Commissione «eEurope 2002 – Una società dell'informazione per tutti» elaborato al Consiglio europeo di Santa Maria de Feira nel giugno del 2000; in particolare, il piano d'azione – nel quadro dell'obiettivo 2c – prevede una serie di misure atte a promuovere la partecipazione di tutti all'economia della conoscenza e sottolinea che i siti web delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri e delle istituzioni europee e i relativi contenuti devono essere impostati in maniera tale da consentire ai cittadini diversamente abili di accedere alle informazioni e di sfruttare al massimo le opportunità offerte dal sistema di amministrazione on-line.

Il presente disegno di legge delinea una strategia in favore dell'accesso ai siti *Internet* della pubblica amministrazione e di quelli di pubblica utilità con gli *standard* internazionali che ne consentono il pieno utilizzo da parte delle persone diversamente abili.

In Italia molte persone affette da disabilità utilizzano *Internet*, nonostante le barriere che tendono all'esclusione. Consentire loro una

piena utilizzazione delle risorse di rete rappresenta un obiettivo sociale di grande valore.

Adeguare e dare piena accessibilità ai siti *Internet* della pubblica amministrazione e dei siti di pubblica utilità da parte dei disabili è un obiettivo di civiltà non rinviabile.

L'articolo 1 del disegno di legge riconosce e tutela il diritto di ogni cittadino ad accedere a tutte le fonti di informazione e a tutti i servizi, in particolare quelli che si articolano attraverso i moderni strumenti telematici e multimediali, con particolare riferimento ai cittadini con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di universalità di accesso al web definito nelle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del web redatte dal Consorzio mondiale del web (W3C).

All'articolo 2, comma 1, si definiscono i servizi e le risorse info-telematiche pubbliche come tutte quelle forme di comunicazioni di dati, informazioni, contenuti e servizi utilizzate dalle pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

All'articolo 2, comma 2, si introducono i servizi e le risorse info-telematiche di pubblica utilità, le quali sono svolte dai soggetti elencati al comma 3. Esso stabilisce che le disposizioni si applicano agli enti pubblici economici, alle società pubbliche legate al mondo dell'informazione, alle biblioteche pubbliche, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende di telecomunicazioni pubbliche, alle aziende municipalizzate e a partecipazione pubblica e a tutti quegli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea.

Tutti i servizi forniti dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 devono essere accessibili anche ai soggetti con disabilità.

L'articolo 3 stabilisce che tutti i siti web devono, in conformità con quanto disposto nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica, n. 3 del 2001, e nella circolare dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, n. AIPA/CR/32 del 2001, essere accessibili ed essere progettati in modo da garantire la loro consultazione anche da parte dei disabili. L'accessibilità va intesa come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità.

All'articolo 4 si stabilisce che il lavoratore con disabilità deve poter operare con tecnologie info-telematiche, attraverso l'ausilio di tecnologie assistite, compatibilmente con il grado di patologia e quello di disabilità.

L'articolo 5 individua nel Ministro per l'innovazione e le tecnologie l'organo a cui compete la verifica della corretta applicazione delle disposizioni della presente legge, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, e con un apposito Osservatorio pariteticamente composto da componenti di nomina ministeriale e da rappresentanti di associazioni di disabili, di cui al comma 2 del medesimo articolo.

All'articolo 6 sono previste agevolazioni fiscali, pari al 30 per cento dell'investimento, per tutti quei soggetti che nel corso del 2003 adegueranno i propri servizi info-telematici al fine di migliorarne l'accessibilità da parte dei cittadini disabili.

L'articolo 7 prevede una serie di sanzioni, da 500 a 3.000 euro, per tutti i soggetti che non abbiano provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge ad adeguare i propri servizi telematici.

L'articolo 8, infine, stanzia 20 milioni di euro per le finalità della legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

(Diritto di accesso ai servizi)

- 1. La Repubblica italiana riconosce e tutela il diritto di ogni cittadino ad accedere a tutte le fonti di informazione e a tutti i servizi, in particolare a quelli che si articolano attraverso i moderni strumenti telematici e multimediali.
- 2. È tutelato e garantito, altresì, il diritto di accesso con qualsiasi tipo di tecnologia ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità, da parte dei cittadini diversamente abili in ottemperanza al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e secondo il principio di universalità di accesso al web definito nelle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del web del Consorzio mondiale del web (W3C).

#### Art. 2.

(Servizi e risorse info-telematiche pubbliche e di pubblica utilità)

- 1. Per servizi e risorse info-telematiche pubbliche si intendono tutte le forme di comunicazione di dati, informazioni, contenuti e servizi e forme di dialogo utilizzate dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
- 2. Per servizi e risorse info-telematiche di pubblica utilità si intendono tutte le forme di comunicazione di dati, informazioni, contenuti e forme di dialogo tra i soggetti elencati al comma 3.

- 3. Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano agli enti pubblici economici, alle società pubbliche che si occupano di informazione, alle biblioteche pubbliche, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, agli enti di assistenza pubblici, alle aziende di telecomunicazione pubbliche, alle aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici, alle aziende municipalizzate regionali e a quelle a partecipazione pubblica e a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell'Unione europea.
- 4. Tutti i servizi info-telematici forniti dai soggetti indicati ai commi 1 e 3 devono essere accessibili anche ai soggetti con disabilità, con garanzia di accesso ai documenti ed ai servizi tramite la rete *Internet*.

#### Art. 3.

## (Accessibilità dei siti web)

- 1. In conformità a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 marzo 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001, e dalla circolare dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione 6 settembre 2001, n. AIPA/CR/32, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001, i siti web devono essere accessibili; essi devono, in particolare, essere progettati in modo da garantire la loro consultazione anche da parte di cittadini disabili, garantendo il livello minimo di conformità alle linee guida, come definite a livello internazionale nell'ambito della WAI (Web Accessibility Initiative) del Consorzio mondiale del web (W3C).
- 2. L'accessibilità di un sito web va intesa come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità; in tal senso un sito web accessibile può essere visitato da qualsiasi utente

indipendentemente dal *computer*, dalla velocità del collegamento, dal *browser*, dall'interfaccia utente, dalle periferiche alternative utilizzati. I contenuti e le presentazioni devono, altresì, essere sempre indipendenti l'uno dall'altra.

- 3. Lo sviluppo dei siti e dei servizi info-telematici da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, deve garantire la possibilità di visualizzazione e di interazione con i contenuti da parte del cittadino disabile; in particolare deve essere garantita l'applicazione delle seguenti raccomandazioni, definite dal Consorzio mondiale del *web* (W3C):
- a) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) per la creazione di contenuti di siti Internet o di servizi collegati alla realizzazione di documenti, anche multimediali, che utilizzano i sistemi di creazione di contenuti definiti dal Consorzio mondiale del web (W3C);
- b) User Agent Accessibility Guidelines (UAAG) per la creazione di applicazioni atte a visualizzare e interagire con i contenuti per il web;
- c) Authoring Tool Accessibilty Guidelines (ATAG) per lo sviluppo di applicazioni atte a fornire la possibilità anche ad utenti o dipendenti con disabilità di poter operare nel mondo del lavoro utilizzando le nuove tecnologie senza discriminazione;
- d) XML Accessibility Guidelines (XAG) per lo sviluppo di applicazioni che utilizzano il linguaggio XML.
- 4. Nel caso di rilascio di nuove linee guida o di aggiornamenti delle linee guida attuali, i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, sono tenuti ad adeguarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del documento ufficiale nel sito ufficiale del Consorzio mondiale del *web* (W3C).
- 5. Qualsiasi gara di fornitura di servizi e di prodotti info-telematici espletata successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve contenere tra i requisiti di svi-

luppo l'osservanza delle raccomandazioni di cui al comma 3.

#### Art. 4.

(Integrazione del lavoratore disabile)

- 1. Il lavoratore con disabilità deve poter operare con tecnologie info-telematiche, attraverso l'ausilio di tecnologie assistite, compatibilmente con il tipo di patologia e il grado della disabilità.
- 2. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, garantiscono la possibilità di integrazione dei propri dipendenti con disabilità nel processo di sviluppo dei servizi info-telematici.

#### Art. 5.

## (Autorità garante)

- 1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con l'Osservatorio di cui al comma 2, procede periodicamente alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti:
- a) aggiornamento in lingua italiana della traduzione delle linee guida elaborate dal Consorzio mondiale del web (W3C) nell'ambito dell'iniziativa WAI;
- b) promozione dello sviluppo e dell'utilizzo di sistemi finalizzati alla valutazione del grado di rispetto delle linee guida;
- c) monitoraggio dello stato di adeguamento dei servizi info-telematici con particolare riguardo ai sistemi della pubblica amministrazione nazionale, regionale e locale e certificazione dei progressi compiuti;
- d) controllo della derivante accessibilità dei siti *Internet* della pubblica amministrazione ed identificazione delle buone pratiche;
- *e)* promozione di misure di sensibilizzazione, divulgazione, istruzione, e soprattutto

di formazione all'interno della pubblica amministrazione per lo sviluppo di prodotti e di contenuti accessibili;

- f) promozione di ogni tipo di iniziativa atta ad ottenere la totale accessibilità dei siti sia pubblici che privati nel corso del 2003, dichiarato dall'Unione europea anno europeo delle persone disabili, e anche negli anni successivi.
- 2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce con proprio decreto un Osservatorio composto in maniera paritetica da diciotto membri individuati tra esperti di nomina ministeriale e rappresentanti delle associazioni nazionali dei disabili maggiormente rappresentative. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni dall'insediamento.

### Art. 6.

## (Agevolazioni fiscali)

- 1. Le aziende di pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 3, che nel corso del 2003 adeguano i propri servizi info-telematici per migliorarne l'accessibilità da parte dei cittadini disabili, beneficiano di una defiscalizzazione pari al 30 per cento dell'investimento di sviluppo o di adeguamento dei servizi info-telematici, nel corso dell'anno fiscale successivo.
- 2. Con apposito decreto, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina le modalità e i criteri di concessione dell'agevolazione disposta ai sensi del comma 1.

3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalle legge 28 febbraio 1997, n. 30, si applica anche ai *personal computer* e relativi accessori d'uso, considerati sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza di tutti i soggetti disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

## Art. 7.

## (Sanzioni)

- 1. Le aziende di pubblica utilità, di cui all'articolo 2, comma 3, che non hanno provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'avvio dell'adeguamento dei propri servizi info-telematici, con particolare riferimento ai servizi tramite web, in violazione dei diritti dei cittadini disabili, sono soggette alla sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
- 2. Alle aziende incaricate dello sviluppo dei servizi info-telematici per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, che causano danni all'utenza in seguito all'inosservanza di quanto disposto nella presente legge, si applica la disciplina prevista dall'articolo 1218 del codice civile e dall'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni.

## Art. 8.

## (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.